

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi civili riuniti iscritti ai n. omissis e omissis/2014 del Registro Generale Affari Contenziosi, aventi ad oggetto: risarcimento danni, e vertenti

Il primo

TRA

TIZIO

- attore -

E

BANCA

-convenuta -

E la seconda

TRA

CAIO

- attore -

E

BANCA

-convenuta -

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

TIZIO e CAIO hanno chiesto di dichiarare illegittima la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito disposta dalla convenuta Banca in loro danno, nonché di dichiarare illegittima la eventuale conseguente segnalazione alla CAI; hanno chiesto, altresì, il risarcimento di tutti i danni patiti.

La Banca si è opposta con svariate argomentazioni.

I rapporti tra le parti ed il loro andamento siccome esposti dalla Banca convenuta, non sono contestati e sono documentati.

In particolare: il regolamento della carta in atti prodotto e sottoscritto, regola l'ipotesi di sospensione e/o revoca della carta "qualora sussista un giustificato motivo" con immediata comunicazione; entrambi gli attori hanno esercitato recesso dal conto di appoggio della carta; è stato prodotto in atti un telegramma con comunicazione agli attori di sospensione dall'utilizzo della carta; è stata prodotta successiva lettera raccomandata di sospensione, inviata dalla banca e regolarmente ricevuta dagli istanti come da documentazione in atti; è

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi, n. 146 del 23 gennaio 2019

documentato l'inadempimento agli obblighi fideiussori assunti dagli attori nei contratti di mutuo in atti; nessuna segnalazione nell'archivio CAI è mai stata effettuata dalla Banca e, peraltro, l'evenienza è già prospettata dagli attori in termini di eventuale probabilità; nessuna prova del danno è stata fornita, pacifica essendo l'inesistenza di un danno in *re ipsa*.

Conclusivamente, evidenziato che il contratto concluso tra le parti prevede la possibilità di revoca della carta di credito senza preavviso; pacifica essendo la forte esposizione debitoria degli attori verso la Banca, correttamente è stata ritenuta concretata l'ipotesi del giustificato motivo a sostegno del blocco di cui si controverte; inoltre, nessuna segnalazione è stata effettuata.

Le domande vanno, dunque, rigettate in assenza di condotta illegittima della banca convenuta ed in ogni caso di prova del danno.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (senza riconoscere il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta ogni domanda;

2) condanna gli attori in solido a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Avellino il 23.1.2019

Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*